

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2893

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2004

—————

Ripristino del reato di mendicITÀ

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 25 giugno 1999, n. 25: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario» il Governo di centrosinistra nella scorsa legislatura cancellava dal codice penale, assieme ad altri, l'articolo 670 che recitava «Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà». Se l'abrogazione di altri articoli del codice penale contenuti nella legge 25 giugno 1999, n. 25, possono trovare giustificazione nelle mutate condizioni sociali dei nostri giorni e nell'esigenza non trascurabile di alleggerire i carceri dal sovraffollamento, l'abrogazione dell'articolo 670 si è invece rivelata inopportuna.

Il fenomeno dell'immigrazione, e soprattutto l'apertura delle frontiere ad est, dopo la caduta dell'impero comunista, hanno prodotto un enorme aumento del numero di nomadi che vagano per il territorio nazionale. Com'è risaputo essi, abbandonate le tradizionali attività di calderai ed allevatori di cavalli, traggono sostentamento dall'accattoneggiamento, praticato soprattutto dalle donne e dai minori.

È ormai uno spettacolo consueto, che fa quasi parte del paesaggio urbano, trovare ai semafori zingari che chiedono l'elemosina, cosa che, tra l'altro, costituisce un pericolo per la circolazione. Squallido l'utilizzo molto frequente dei bambini per impietosire la gente.

Il fenomeno della mendicizia sta diventando sempre più diffuso ed è quindi necessario porvi un freno dando la possibilità alle forze dell'ordine di intervenire per garantire l'ordine ed il decoro delle nostre città.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l'articolo 670 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

